

**Schema di Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna, Amministrazione provinciale di Parma, Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma, Comuni di Collecchio, Calestano, Sala Baganza, Felino, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Traversetolo, ENIA S.p.A., Consorzio del Prosciutto di Parma, Associazioni di categoria dei produttori finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue e al risparmio idrico nel Distretto del Prosciutto**

T R A

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna rappresentata da....., di seguito Regione,  
l'Amministrazione provinciale di Parma, con sede in Parma rappresentata da....., di seguito Provincia,  
l'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma, con sede in Parma rappresentata da....., di seguito Agenzia,  
il Comune di Collecchio. con sede in Collecchio rappresentato da.....,  
il Comune di Calestano con sede in Calestano rappresentato da.....,  
il Comune di Sala Baganza con sede in Sala Baganza rappresentato da .....,  
il Comune di Felino con sede in Felino rappresentato da .....,  
il Comune di Langhirano con sede in Langhirano rappresentato da.....,  
il Comune di Lesignano dè Bagni con sede in Lesignano dè Bagni rappresentato da.....,  
il Comune di Traversetolo con sede in Traversetolo rappresentato da.....,

la Società ENIA S.p.A., con sede in Parma, rappresentata da....., di seguito gestore,  
il Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in Parma ..... dal suo Legale Rappresentante, di seguito Consorzio  
le Associazioni di categoria dei produttori, di seguito elencate:  
Lega Coop, con sede in ....., rappresentato da .....,  
Gruppo Imprese Artigiane, con sede in ....., rappresentato da .....,  
UPI, con sede in ....., rappresentato da .....,  
CNA, con sede in ....., rappresentato da .....,  
APLA, con sede in ....., rappresentato da ....., di seguito Produttori,

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO inoltre il DLgs 3 Aprile 2006, n.152, in particolare l'articolo 101 comma 10, ai sensi del quale "le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità”;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal

D.Lgs 18 agosto 2002, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

PRESO ATTO che con l'emanazione del regolamento di fognatura adottato dall'Agenzia d'Ambito della Provincia di Parma con Delibera dell'Assemblea n. 5 del 28.03.2008 è stata uniformata la disciplina degli scarichi, anche industriali, in fognatura, sostituendo in tal modo i previgenti regolamenti comunali, riportanti spesso regole e limiti di accettabilità diversi;

#### CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il 22.12.2015, l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;
- le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riciclo delle acque di processo, dei sistemi di gestione ambientale e di interventi strutturali per la gestione razionale delle risorse idriche;
- gli scarichi degli stabilimenti di lavorazione delle carni, nella maggior parte dei casi presentano elevati contenuti di azoto totale, azoto ammoniacale, fosforo e cloruri in relazione ai limiti previsti dal D.Lgs. n.152/06 anche per lo scarico in pubblica fognatura;

#### RAVVISATA

- la necessità di attuare azioni specifiche finalizzate ad incidere sul complesso mosaico di situazioni, aventi rilevanza e significativo impatto ambientale nel c.d. "Distretto del prosciutto di Parma" della fascia pedemontana, ed in particolare volte all'adeguamento alla normativa vigente sia degli scarichi delle acque reflue provenienti dai prosciuttifici, sia degli impianti di depurazione acque reflue urbane dei Comuni di Felino e Langhirano, attraverso misure atte a contenere il carico inquinante generato e all'ottimizzazione del ciclo dell'acqua, favorendo il risparmio idrico;
- la necessità di ottimizzare l'uso e la gestione delle acque attraverso l'attuazione di specifiche azioni sostenibili, al fine di migliorare la compatibilità ambientale dell'attività produttiva del comparto in oggetto;

TENUTO CONTO che il complesso delle più ampie problematiche riferito alla costituzione operativa del Distretto trova puntuale riscontro nell'accordo quadro del programma degli interventi, sottoscritto in data 01/08/2008, che vede coinvolti i 18 comuni del Distretto stesso, oltre a Regione, Provincia, Università ed altre istituzioni pubbliche e private;

PRESO ATTO che il regolamento fognario sopra citato ha espressamente previsto, ai fini della salvaguardia delle produzioni tipiche di eccellenza agroalimentare che, ove siano verificate condizioni tali da non pregiudicare l'efficacia depurativa complessiva del "sistema" di collettamento e trattamento dei reflui, l'Autorità competente possa autorizzare scarichi da insediamenti industriali e/o commerciali in deroga ai limiti della Tabella 3 del D.Lgs 152/2006;

PRESO atto delle criticità evidenziate dalla Provincia di Parma in merito alle situazioni degli scarichi sopra richiamate;

**Tutto ciò premesso e considerato,  
si conviene e si sottoscrive il presente accordo di programma**

## **Art. 1**

### **Finalità e obiettivi**

1. Il presente accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 101 comma 10 del DLgs n. 152/2006, disciplina i rapporti tra la Regione, la Provincia, l' Agenzia, il Comune di Collecchio, il Comune di Calestano il Comune di Sala Baganza, il Comune di Felino, il Comune di Langhirano., il Comune di Lesignano dè Bagni, il Comune di Traversetolo, il gestore, il Consorzio e i Produttori, per l'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue individuati nella relazione tecnica predisposta dalla Provincia ai sensi dell'all'art. 5, e per conseguire, nel contempo, il risparmio idrico nel Distretto, ponendosi come finalità:

- a) l'esame della problematica relativa agli scarichi del distretto agro-alimentare del prosciutto di Parma e l'individuazione delle modalità di adeguamento alla normativa;
- b) l'attuazione di misure atte a contenere il carico generato, in particolare di fosforo, azoto totale e ammoniacale e cloruri, garantendo il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente;
- c) l'ottimizzazione del ciclo dell'acqua, favorendo in primo luogo il risparmio/riutilizzo idrico.

## **Art. 2**

### **Oggetto – interventi**

1. Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi previsti per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, di seguito specificati:

- a) il completamento dello studio già avviato dal gruppo di lavoro “Ambiente” costituitosi nell’ambito del Distretto del Prosciutto con il supporto della stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari di Parma;
- b) l’individuazione e la realizzazione degli interventi da porre in essere negli stabilimenti e nelle infrastrutture fognarie e depurative pubbliche in accordo con l'Agenzia;
- c) l’applicazione del sistema di gestione ambientale da parte delle Aziende firmatarie dell'Accordo;
- d) il monitoraggio dello stato attuativo e dell'efficacia degli interventi.

## **Art. 3**

### **Durata e tipologia degli interventi pubblici**

1. Il presente Accordo si sviluppa in un arco temporale di 2 anni per la realizzazione dei seguenti interventi:

a. collegamento tra la rete fognaria del Comune di Langhirano e quella del Comune di Felino (sul cui depuratore gravita, già ora parte del territorio di Langhirano con le frazioni di Torrechiara e Pilastro), attraverso il congiungimento del collettore denominato Langhirano Nord eseguendo due diversi interventi:

- il primo congiunge il terminale della rete di raccolta della frazione di Casatico con il terminale, sito in località Casetta, del collettore Nord che collette gli scarichi al Depuratore di Felino. Potenziamento dell’impianto di sollevamento del depuratore di Langhirano. Intervento a carico della Provincia con finanziamento pubblico Regionale;
- il secondo con la razionalizzazione e sistemazione del tratto di rete fognaria Langhirano Nord tra la frazione di Cascinapiano e il terminale di Casatico. Intervento a carico del gestore del SII, intervento inserito in Piano d’Ambito;

- b. costruzione di una vasca di equalizzazione presso il depuratore di Felino, da inserirsi, nell'area dell'impianto a monte dei trattamenti primari. Intervento da finanziare con finanziamento pubblico ed integrazione da parte del gestore del SII e con inserimento nel Piano d'Ambito;
- c. realizzazione di un ecosistema filtro da realizzarsi sul torrente Cinghio nei pressi della confluenza con il T. Baganza cofinanziato dalla tariffa d'Ambito e dalla Regione E-R nel Piano d'Azione Ambientale 2008-2010.

Lo studio, di cui all'art. 2 dovrà fornire indicazioni in merito all'inserimento del sistema di filtrazione finale dell'impianto di Felino per completare l'abbattimento del fosforo. Su tale intervento sarà prioritario finalizzare la ricerca di finanziamenti pubblici e privati.

#### **Art. 4**

#### **Quadro economico di riferimento**

1. I costi per la realizzazione degli interventi di cui all'art 3, come in dettaglio agli atti delle competenti strutture, stimati complessivamente in €2.050.800,00 sono così ripartiti:
  - Regione € 130.000,00 (Langhirano – economie del Piano d'Azione Ambientale annualità 2004); €100.800,00 (Felino - Piano d'Azione Ambientale 2008-2010); €300.000,00 (risorse FAS);
  - Agenzia (costi in tariffa) €1.520.000,00.
2. Gli interventi i cui costi graveranno sulla tariffa dovranno essere inseriti nel Piano degli investimenti del Piano d'Ambito della Provincia di Parma;
3. La Provincia provvede alla gestione delle procedure per la realizzazione degli interventi.

#### **Art. 5**

#### **Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma**

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a individuare e garantire, per quanto di rispettiva competenza, le fonti di finanziamento per la copertura dei costi relativi agli interventi di cui all'art. 2.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegna, inoltre:
  - a rendere disponibili alla Provincia, entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, dati quali-quantitativi degli scarichi delle attività produttive e dei reflui urbani rispettivamente in pubblica fognatura e nei corpi idrici superficiali, al fine di fissare per ogni singola situazione i limiti allo scarico in deroga temporanea di cui all'art. 7;
  - a rispettare i termini indicati all'art. 9;
  - a procedere almeno trimestralmente alla verifica dell'Accordo di programma e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Presidente del Comitato di cui all'art. 8 in qualità di responsabile dell'attuazione dello stesso;
  - ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate;
  - ad individuare, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti e dei soggetti interessati, ogni ulteriore risorsa finanziaria che si rendesse necessario reperire.
3. La **Regione** si impegna, altresì, a presidiare il rispetto del presente Accordo.

4. La **Provincia** si impegna, altresì, a:
- svolgere un'attività di coordinamento locale;
  - presentare, almeno 15 giorni prima della riunione d'insediamento del Comitato di attuazione dell'Accordo di cui all'art. 8, una relazione tecnica contenente, per gli scarichi oggetto del presente Accordo, le seguenti informazioni:
    - o Quantità e qualità degli effluenti interessati;
    - o Coordinate del punto di scarico;
    - o Tipologie e denominazione del ricettore (corpo idrico o fognatura) interessato;
    - o Tipologia di depurazione applicata allo scarico (impianto privato o pubblico di livello primario, secondario, terziario o assente);
    - o Agglomerato di riferimento o nucleo isolato;
    - o Tipologia di intervento previsto con indicato:
      - § Riduzione volumi scaricati (risparmio)
      - § Riduzione concentrazioni in uscita
      - § Benefici previsti
      - § Tempi di adeguamento e durata della deroga (max 2 anni)
      - § Costi di investimento previsti;
  - fornire i dati quali-quantitativi disponibili sui prelievi e sugli scarichi idrici nel distretto;
  - favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali fognari e depurativi pubblici;
  - gestire le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi;
  - applicare le deroghe previste dall'art. 7 del presente Accordo di programma qualora riferite a scarichi rientranti nell'ambito delle proprie competenze.
5. **L'Agenzia** si impegna, altresì, ad aggiornare la pianificazione di ambito in relazione ai risultati che saranno conseguiti con il presente Accordo.
6. **I Comuni** di Collecchio, Calestano, Sala Baganza, Felino, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Traversetolo si impegnano, altresì, a:
- mettere a disposizione dati e informazioni necessarie alla ricostruzione del quadro conoscitivo relativo al ciclo del distretto del prosciutto;
  - favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali fognari e depurativi pubblici;
  - ad applicare le deroghe previste dall'art. 7 del presente Accordo di programma;
  - prevedere nelle autorizzazioni di scarico in pubblica fognatura forme di prescrizioni per attuare azioni coerenti con le finalità del presente Accordo.
7. **Il Gestore** si impegna, altresì, a favorire la realizzazione degli interventi infrastrutturali fognari e depurativi pubblici.
8. **I Produttori** si impegnano a:
- completare l'adozione di tecnologie di recupero di calore da applicare agli impianti di raffreddamento all'interno del ciclo produttivo, al fine di ridurre il consumo di acqua ed energia;
  - operare una razionalizzazione delle reti fognarie interne ai sedimi degli stabilimenti in modo da portare i propri scarichi in un unico punto, se possibile, di scarico della rete fognaria pubblica. A monte del punto di scarico si installeranno idonei sistemi di pretrattamento dei reflui fognari come quelli già in parte utilizzati;
  - installare a monte dello scarico in pubblica fognatura, qualora necessario, sistemi di abbattimento del fosforo sufficienti a garantire il corretto funzionamento dei depuratori acque reflue urbane ed il conseguente rispetto dei loro limiti allo scarico;

- adottare comportamenti gestionali concordati in ambito del distretto del prosciutto sulla base delle indicazioni che emergeranno definitivamente dallo studio in fase di completamento con la stazione sperimentale di cui sopra.

## **Art. 6**

### **Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento regionale**

1. Il finanziamento complessivamente concesso dalla Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 4 rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione degli importi necessari alla realizzazione degli interventi pubblici di cui al presente Accordo.
2. Qualora si verificassero aumenti rispetto agli importi preventivati e definiti dal presente accordo di programma, il finanziamento regionale resterà invariato.
3. Qualora in sede di rendicontazione i costi finali degli interventi risultassero inferiori a quanto definito dal presente accordo, il finanziamento regionale verrà proporzionalmente ridotto in relazione agli importi indicati nella documentazione fornita.
4. La liquidazione del finanziamento regionale di cui all'art. 4 avverrà secondo le modalità previste dalle deliberazioni di concessione dei singoli finanziamenti relativi agli interventi da realizzare .

## **Art. 7**

### **Deroghe temporanee**

1. Sulla base delle valutazioni tecniche relative alle specifiche situazioni (riportate nella relazione tecnica predisposta dalla Provincia ai sensi dell'art. 5) per le quali si rende necessaria l'attivazione delle deroghe temporanee, il Comitato di Attuazione di cui all'Art. 8, nel corso della prima riunione, definisce per uno o più parametri i limiti allo scarico delle acque reflue industriali (in pubblica fognatura) e urbane (in corpo idrico superficiale) da applicarsi da parte della Provincia e dei Comuni in deroga temporanea, anche ai sensi dell'art.124 comma 6 del D.Lgs 152/06. Le deroghe suddette, valide fino al termine del presente Accordo (cfr. Art. 9), saranno riferite esclusivamente ai parametri caratteristici delle attività agro-alimentari del Distretto del prosciutto prelevate all'origine ed in particolare: fosforo, azoto totale e ammoniacale e cloruri.

## **Art. 8**

### **Comitato di attuazione e monitoraggio dell'Accordo**

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo di programma, i soggetti sottoscrittori concordano sull'opportunità di istituire un Comitato di attuazione composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori.
2. Il Comitato è nominato con atto del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo della Regione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
3. Il Comitato si riunisce entro quindici giorni dalla sua istituzione, ed è presieduto dal rappresentante della Regione che provvede alle convocazioni, almeno a cadenza trimestrale, anche su richiesta dei singoli membri.
4. Con la stessa cadenza sarà predisposto, da parte della Provincia, un documento sullo stato di avanzamento delle attività previste da trasmettere agli Enti sottoscrittori.
5. Tutti gli atti sono depositati presso il Presidente del Comitato.
6. Il monitoraggio dell'Accordo attiene in particolare al rispetto della tempistica nella realizzazione degli interventi, all'efficacia degli stessi in relazione agli obiettivi del presente Accordo, nonché alla rendicontazione delle spese sostenute.

**Art. 9**  
**Durata dell'accordo**

1. Il presente Accordo ha una durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Lì.....

Per la Regione Emilia-Romagna

---

Per l'Amministrazione provinciale di Parma

---

Per l'Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma

---

Per il Comune di Collecchio

---

Per il Comune di Calestano

---

Per il Comune di Sala Baganza

---

Per il Comune di Felino

---

Per il Comune di Langhirano

---

Per il Comune di Lesignano dè Bagni

---

Per il Comune di Traversetolo

---

Per la Società ENIA S.p.A

---

Per il Consorzio del Prosciutto di Parma

---

Per le Associazioni di categoria dei produttori:

Lega Coop \_\_\_\_\_

Gruppo Imprese Artigiane \_\_\_\_\_

UPI \_\_\_\_\_

CNA \_\_\_\_\_

APLA \_\_\_\_\_